



FOGLIO INFORMATIVO N. 1 DEL 2021 PER LE FIDEIUSSIONI DA RICEVERE A GARANZIA DELLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)

INFORMAZIONI SU CREDEMLEASING S.P.A.

Credemleasing S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario "Credito Emiliano - Credem"

Sede legale: Via Mirabello, 2 - 42122 - Reggio Emilia

Tel.: 0522 402611 - Fax: 0522 430889

Sito internet: www.credemleasing.it

Indirizzo di posta elettronica: assistenzaclienti@credemleasing.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: credemleasing@pec.gruppocredem.it

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 00924500358

Partita I.V.A.: 02823390352

Iscritta nell'Albo Unico degli intermediari finanziari ex art. 106 del T.U.B. al n. 8

Iscritta nella Sezione D del Registro Unico Elettronico degli intermediari assicurativi al n. D000258462

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

(dati e qualifica del soggetto che entra in contatto con il cliente)

Nome e Cognome / Denominazione:
Qualifica del soggetto incaricato:
Indirizzo / Sede:
Telefono:
Indirizzo di posta elettronica:
Iscrizione ad Albi o Elenchi:
Numero di iscrizione all'Albo/Elenco:

CHE COS'È LA FIDEIUSSIONE

Con il rilascio di questa garanzia il fideiussore garantisce, eventualmente in solido con altri nominativi, l'adempimento delle obbligazioni assunte dal cliente con la firma del contratto di leasing.

La fideiussione assunta da Credemleasing non riguarda tutti i rapporti (anche futuri) del soggetto garantito (c.d. "omnibus"), ma riguarda esclusivamente il contratto di leasing individuato nel testo della garanzia e fino a concorrenza dell'importo ivi riportato (importo massimo garantito).

Il fideiussore, in caso di risoluzione del leasing per inadempimento del debitore garantito, ne risponde con tutto il suo patrimonio.

Se, pertanto, dalla vendita del bene si ricava un importo inferiore al saldo passivo del leasing, il cliente ed il fideiussore sono tenuti a pagare la differenza.

In caso di rifiuto il creditore può rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso nei confronti del debitore o di altri garanti sino a quando non è stato integralmente estinto il credito dell'intermediario.

Trattandosi di una garanzia accessoria all'obbligazione principale (il leasing) è opportuno che il garante conosca le obbligazioni assunte dal garantito ed i principali rischi ad esse connessi.

Nel capitolo che segue vengono riportate le caratteristiche ed i rischi tipici delle operazioni di locazione finanziaria.

CHE COS'È LA LOCAZIONE FINANZIARIA

La **locazione finanziaria** (leasing) è un'operazione di finanziamento a medio-lungo termine con la quale una banca o un intermediario finanziario (concedente) acquista o fa costruire, su scelta o secondo le indicazioni del cliente (utilizzatore), un bene e lo fa mettere a disposizione del cliente stesso, per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone).

Alla scadenza del contratto il cliente può acquistare il bene ad un prezzo prestabilito o restituirlo al concedente.

La funzione economica dell'operazione è, quindi, di **finanziamento**, anche se il concedente non mette a disposizione una somma di denaro ma il bene che il cliente ha scelto o fatto costruire.

In taluni casi il cliente vende un proprio bene al concedente che immediatamente glielo concede in locazione finanziaria (c.d. **lease-back**).

La **durata** del contratto dipende dal tipo di bene e dall'uso che se ne fa (da privato o per l'impresa): si va, ad esempio, da un minimo di 24 mesi per i beni mobili ad un massimo di 15 anni per gli immobili.

Al momento della firma del contratto il cliente paga una parte del corrispettivo (**canone anticipato**), mentre il pagamento dei canoni periodici decorre dalla consegna del bene o da altri eventi descritti nel contratto.

I RISCHI DELL'OPERAZIONE E DI PARTICOLARI TIPI DI LEASING

I **rischi tipici** della locazione finanziaria sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale, il cliente assume tutti i rischi connessi al bene e alla sua fornitura quali, ad esempio, la ritardata od omessa consegna, la consegna di bene diverso, i vizi e/o i difetti di funzionamento, la mancanza delle qualità promesse dal fornitore, il perimento, il furto o il danneggiamento, l'obsolescenza tecnica o normativa.

In tutti questi casi, il cliente è sempre tenuto a pagare i canoni e può far valere i propri diritti nei confronti del fornitore.

Sul piano economico-finanziario, il cliente sopporta tutti rischi tipici delle operazioni di finanziamento, inclusi i rischi fiscali connessi al bene e/o all'operazione, anche se dovessero emergere dopo la firma del contratto.

Se il contratto è a **tasso indicizzato** (ad es. all'Euribor), il cliente assume il rischio che i canoni possano aumentare anche notevolmente in relazione all'andamento crescente del parametro.

Se il contratto è a **tasso fisso**, il cliente assume il rischio di non beneficiare di eventuali riduzioni del costo del denaro.

Nel **lease back**, se il bene ha dei vizi o non funziona, il cliente non può agire contro alcuno per il risarcimento dei danni diverso dall'originario fornitore.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

COMMISSIONI E SPESE

Credemleasing non richiede alcun compenso per la predisposizione e la raccolta di una fideiussione.

COME DETERMINARE L'IMPORTO MASSIMO GARANTITO

Il fideiussore assume in via sussidiaria l'obbligo di corrispondere quanto dovuto dal debitore principale.

Non assume oneri ulteriori rispetto quelli inerenti, conseguenti e connessi alla obbligazione garantita (il leasing), oneri che sono dettagliatamente elencati nei Fogli Informativi predisposti per ogni tipologia di locazione finanziaria e messi a disposizione del garante fideiussore nei locali aperti al pubblico di Credemleasing S.p.A. e di qualsiasi dipendenza del Credito Emiliano S.p.A. o pubblicati nel sito internet www.credemleasing.it nella sezione "Trasparenza".

Prima di firmare una fideiussione si raccomanda una attenta lettura del Foglio Informativo riguardante il contratto garantito, ove sono riportati analiticamente tutti i costi del leasing.

INTERESSI DI MORA

In caso di ritardo nei versamenti, saranno dovuti interessi moratori nella misura massima di 5 (cinque) punti percentuali oltre il Parametro (descritto nella precedente Sezione) tempo per tempo vigente.

RECESSO - RECLAMI - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

RECESSO

Il fideiussore non può recedere dalla garanzia nel corso dell'operazione di leasing.

Egli rimane sempre impegnato a meno che Credemleasing (su sua richiesta) non intenda liberarlo, ad esempio, acquisendo una nuova garanzia o rinunciandovi.

RECLAMI

In caso di contestazioni, il garante può inoltrare un reclamo all'Ufficio Relazioni Clientela della Capogruppo Credito Emiliano S.p.A. ("Ufficio Reclami") che si trova in Via Emilia San Pietro 4, 42121 Reggio Emilia.

Il reclamo va inoltrato, alternativamente:

- con lettera raccomandata A/R
- alla filiale di Credemleasing o del Credito Emiliano S.p.A. ove il cliente intrattiene un rapporto
- a rec.credem@pec.gruppocredem.it
- a recweb@credem.it
- attraverso il sito internet www.credem.it
- a mezzo fax (0522.407507).

L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo.

DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Il garante – nel caso in cui sia rimasto insoddisfatto o perché non ha avuto risposta entro 60 giorni dall'Ufficio Reclami - può presentare un ricorso all'**Arbitro Bancario Finanziario** ("ABF").

Se la richiesta del garante ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo **non superiore a euro 200.000,00**.

Fatta salva la prescrizione ai sensi della disciplina generale, non potranno essere sottoposte all'ABF le controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009 e, a partire dal 1° ottobre 2022, anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

Il ricorso all'Ufficio Reclami e all'ABF non priva il garante del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, **l'autorità giudiziaria**.

Prima, però, di iniziare una azione giudiziaria il garante, ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2010, deve esperire il **tentativo di mediazione**, quale condizione di procedibilità, alternativamente innanzi:

- al **Conciliatore Bancario Finanziario** (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il garante potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla sua residenza o alla sua sede. Le condizioni e le procedure sono definite nel regolamento disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, sul sito www.credemleasing.it nella sezione dedicata alla "Trasparenza", nelle filiali di Credemleasing e del Credito Emiliano S.p.A.
- all'**Arbitro Bancario Finanziario**. Per sapere come rivolgersi all'ABF, il garante può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure consultare l'apposita Guida pubblicata nel sito internet www.credemleasing.it nella sezione dedicata alla "Trasparenza" o disponibile nelle filiali di Credemleasing S.p.A.

LEGENDA

LEGENDA INERENTE ALLA GARANZIA

Debitore principale	È la persona fisica o giuridica di cui si garantisce l'adempimento in favore dell'intermediario finanziario.
Garante	È la persona fisica o giuridica che rilascia la fideiussione a favore dell'intermediario finanziario.
Importo massimo garantito	È la complessiva somma (per capitale interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare all'intermediario finanziario nel caso di inadempimento del debitore principale.
Regresso	È il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata all'intermediario finanziario.
Solidarietà fra fideiussori	È il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (l'intermediario finanziario) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito.

LEGENDA INERENTE ALL'OPERAZIONE GARANTITA

Coefficiente per servizi di prelocazione finanziaria	Applicazione sulle somme pagate dal concedente al fornitore, prima della decorrenza del leasing, di un coefficiente concordato in misura pari alla media ponderata mensile del parametro indicato in contratto, tempo per tempo vigente, maggiorato di uno spread.
Canone	E' il corrispettivo periodico della locazione finanziaria. Può essere mensile, trimestrale o semestrale. Il primo, alla firma del contratto, è solitamente di importo più elevato.
Canone fisso	Il corrispettivo dei canoni successivi al primo non varia per tutta la durata del contratto.
Canone indicizzato	Il canone viene calcolato sulla base di un parametro. Il corrispettivo cambia al variare del parametro rispetto ad un indice base di riferimento (IBR) indicato nel contratto. Il cliente paga canoni sempre uguali e trimestralmente gli viene accreditato o addebitato un conguaglio sulla base delle variazioni del parametro avvenute nel trimestre. Credemleasing si riserva di non dare luogo all'emissione di note di conguaglio (addebiti od accrediti) per importi inferiori ad un determinato importo (basso) definito in contratto.

Concedente	E' la banca o l'intermediario finanziario che "concede" il bene in locazione finanziaria.
Consumatore	E' quel particolare utilizzatore che nel rapporto di leasing – di importo compreso fra 200 euro e 75.000,00 euro complessivo (ad eccezione del leasing immobiliare che non ha limite massimo), comprensivo delle imposte per l'acquisto del bene ed al netto del canone iniziale anticipato - agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Euribor	Parametro di indicizzazione utilizzato come parametro nei finanziamenti a tasso variabile. L'Euro Interbank Offered Rate act/360 misura il costo del denaro a breve termine nell'area euro ed è diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le banche operanti nell'Unione Europea concedono i prestiti. L'Euribor 365 è il parametro ricavato sulla base dell'Euribor "Act/360" e moltiplicato per il coefficiente 365/360.
Eurirs	Il parametro Eurirs (detto anche IRS) è il tasso interbancario utilizzato come parametro per finanziamenti a tasso fisso, diffuso giornalmente dalla Federazione bancaria europea. Rappresenta la media ponderata delle quotazioni con le quali le banche realizzano l'Interest Rate Swap.
Foro competente	E' l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del leasing.
Offerta fuori sede	E' la promozione delle operazioni di leasing effettuata in un luogo diverso dalla sede o dalle filiali del concedente.
Opzione finale di acquisto	E' la facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo determinato o restituirlo al concedente.
Perizia	Relazione di un tecnico che attesta la conformità CE di un bene mobile e il suo valore o il valore di un immobile e la sua conformità urbanistica o lo stato di avanzamento dei lavori nel cantiere e la conformità di quest'ultimo alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Piano di ammortamento alla "francese"	E' il piano di rimborso della locazione finanziaria, allegato al contratto, che riporta l'ammontare dei canoni periodici. Ogni canone prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio il cliente paga soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Soggetto convenzionato	E' l'intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria, mediatore creditizio o fornitore di beni e servizi) che in virtù di un contratto con l'intermediario preponente offre "fuori sede" i suoi prodotti.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della corrispondente categoria di leasing, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato ed il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a).
Tasso di mora	Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
Tasso leasing	Nelle Istruzioni della Banca d'Italia viene definito come: "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi".
Utilizzatore	E' il cliente che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria.
Valuta	E' la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore.